



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2019.0014440 del 10/10/2019

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **II**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 92 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Prevenzione e contrasto alle aggressioni e atti di violenza sul personale sanitario, sociosanitario e ARPA”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Rozza, Pizzul, Girelli, Astuti, Baffi, Bocci, Borghetti, Bussolati, Forattini, Orsenigo, Piloni, Ponti, Scandella, Straniero, Villani).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto in sede referente alle Commissioni II e III.

Invito la Commissione consiliare **I** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alle Commissioni referenti, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
Con i migliori saluti

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale)

PROGETTO DI LEGGE N. 0092

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Rozza, Pizzul, Girelli, Astuti, Baffi, Bocci, Borghetti, Bussolati, Forattini, Orsenigo, Piloni, Ponti,
Scandella, Straniero, Villani.

—————
**“Prevenzione e contrasto alle aggressioni e atti di violenza sul personale sanitario, sociosanitario e
ARPA”.**
—————

PRESENTATO IL 07/10/2019

ASSEGNATO IN DATA 10/10/2019

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTI **II - III**

CONSULTIVA **I**

RELAZIONE

Negli ultimi anni sono indubbiamente aumentati gli episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari. Lo raccontano le cronache e lo mostrano studi specifici condotti sull'argomento.

Questi episodi, oltre a mettere a rischio l'incolumità fisica e psichica degli operatori, creano un clima di insicurezza e provocano negli operatori stress e disturbi psicologici. Per questo è importante intervenire, prima di tutto per monitorare la situazione, e poi per mettere in atto una serie di iniziative tese a prevenire, scoraggiare e contrastare i possibili atti di violenza.

Tra i motivi di questa escalation di violenze c'è senza dubbio un cambiamento di atteggiamento culturale nei confronti del personale sanitario, ritenuto responsabile di attese, ritardi e qualsiasi disservizio, senza che invece venga considerato il lavoro efficace e competente della maggioranza degli operatori sanitari, ma anche e soprattutto le condizioni di sovraffollamento e di attesa di alcuni reparti, in modo particolare i Pronto Soccorso.

Visti

- la Raccomandazione n.8 nel novembre 2007 del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali emanata, nell'ambito dei programmi nazionali correlati alla gestione del rischio, per prevenire i comportamenti aggressivi e la violenza a danno degli operatori sanitari, attraverso l'adozione di misure che consentono di ridurre, se non eliminare, le condizioni di rischio;
- il protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella del luglio 2009 del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali nel quale vengono identificate 16 categorie di eventi sentinella tra le quali gli 'atti di violenza a danno dell'operatore';
- la deliberazione del 15 marzo 2018 della Commissione nazionale per la Formazione presso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali con la quale all'art.1 viene indicata come tematica di interesse nazionale la 'gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario';
- il recente insediamento, presso il Ministero della Salute, dell'Osservatorio permanente per la garanzia della sicurezza e per la prevenzione degli episodi di violenza ai danni di tutti gli operatori sanitari con il compito di raccogliere dati, di fare proposte per la prevenzione, per nuove norme di legge, per misure amministrative e organizzative;
- la nota del Ministero della Salute del 26 marzo 2018 con la quale viene ribadita la necessità di assicurare la massima adesione da parte delle Regioni e delle aziende sanitarie al monitoraggio AGENAS per l'implementazione della raccomandazione n.8 del novembre 2007;

La presente legge ha lo scopo di fornire al SSR, sulla base di indicazioni omogenee su tutto il territorio lombardo, strumenti per l'adozione di opportune misure di formazione, prevenzione e protezione dei lavoratori, anche al fine di gestire le conseguenze emotive negative di questi episodi, evitando che questi disagi possano evolvere verso condizioni di sofferenza cronica, di disturbi post-traumatici da stress o di demotivazione lavorativa.

ARTICOLATO

Art.1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha lo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno delle aggressioni fisiche, psicologiche e verbali ai danni del personale medico, infermieristico e di supporto, che opera nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della Regione, attraverso l'adozione di misure che prevengano, contrastino e riducano le condizioni di rischio. Si applica inoltre ai dipendenti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle Aziende dei Servizi alla Persona (ASP)

Art.2 (Compiti delle strutture)

1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i reparti, le situazioni e i fattori di rischio (*aggressioni e violenze*), presenti nei luoghi di lavoro e li segnalano alla Direzione generale Welfare.

Art.3 (Gruppo di lavoro per la prevenzione del rischio di aggressioni al personale)

1. È costituito, presso la Direzione Welfare, un gruppo di lavoro al fine di:
 - a) analizzare le segnalazioni da parte delle strutture di cui al comma 1 dell'art.2;
 - b) individuare le azioni preventive e protettive conseguenti, definendo interventi strutturali che mettano in sicurezza il personale;
 - c) attuare un costante monitoraggio sull'implementazione delle azioni e degli interventi previsti dalla lett. b) e, in generale, sulla presente legge;
 2. Il Gruppo di lavoro è costituito, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che ne stabilisce il numero dei componenti e le modalità di funzionamento ed è composto:
 - a) da funzionari indicati dalle direzioni Welfare e Sicurezza;
 - b) da rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1;
 - c) da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale;
-

-
- d) da esperti in criminologia e scienze forensi e da tecnici infrastrutturali;
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1, entro nove mesi dal ricevimento delle segnalazioni, di cui all'articolo 2, formula proposte al fine di:
- a) promuovere, nella contrattazione, forme di indennità e organizzative per le classi di personale particolarmente a rischio di aggressioni;
 - b) mettere a punto un sistema atto a facilitare ed incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti;
 - c) definire un sistema di supporto psicologico alle vittime di aggressione;
 - d) individuare soluzioni strutturali per adeguare gli spazi, nei quali si svolgono attività a rischio, al fine di assicurare maggiori condizioni di sicurezza;
 - e) promuovere accordi con le Forze dell'Ordine, anche ai fini dell'implementazione di un adeguato sistema di vigilanza comprensivo dell'eventuale installazione di pulsanti antiaggressione, per migliorare la sicurezza del personale, sulla base dei livelli di rischio valutati per le diverse aree aziendali, con particolare riferimento all'area del Pronto Soccorso, dove deve essere prevista una presenza costante del servizio di vigilanza;
 - f) installare videocamere di sorveglianza nelle parti comuni delle strutture e nei luoghi che la relativa valutazione ha evidenziato a maggior rischio aggressione, o quantomeno avviarne le procedure autorizzative;
 - g) individuare forme di orientamento giuridico e tutela legale per le vittime di aggressione, anche avvalendosi del supporto del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato previsto dalla l.r. 22/2018;
 - h) attivare iniziative di formazione e aggiornamento, rivolte al management ed agli operatori, in merito alla gestione di eventi comportanti situazioni conflittuali e alla previsione e riconoscimento dei comportamenti a rischio.

Art. 4
(Fondo regionale "Ospedale sicuro")

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, la Regione istituisce il Fondo regionale "Ospedale sicuro".
2. La Giunta regionale, entro il termine di 9 mesi dalla pubblicazione della presente legge, sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio provvedimento, criteri, modalità e termini per l'erogazione del Fondo

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Alla dotazione finanziaria del Fondo regionale "Ospedale sicuro", di cui all'articolo 4, si provvede per l'anno 2020 con incremento di 400.000 euro sulla missione 03 "Ordine Pubblico e Sicurezza", programma 02 "Sistema Integrato di Sicurezza" Titolo I del bilancio di previsione 2020/2022; all'onere si provvede con riduzione di pari entità, per l'anno 2020, della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", Titolo I, spese correnti del bilancio di previsione 2020/2022. A partire dagli anni successivi la dotazione finanziaria del Fondo è determinata con la legge annuale di approvazione del bilancio.

Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell'art. 81, comma 2, Regolamento generale

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa			6 (B) copertura finanziaria				
intervento	riferimento pdl art... comma...	spesa ex art. 22 l.r. 34/78	natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	missione – programma	importo 2020	importo 2021	importo 2022	missione – programma	importo 2020	importo 2021	importo 2022
fondo "ospedali sicuri"	art. 4	si	spesa corrente	Missione 03 "Ordine pubblico e Sicurezza" Programma 02 "Sistema Integrato di sicurezza"	Euro 400.000			Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi"	Euro 400.000		